SOCIETÀ ITALIANA DEGLI ECONOMISTI

STATUTO

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI ECONOMISTI

STATUTO

Indice

STATUTO

della Società Italiana degli Economisti

| Art. | 1 | Sede |
|------|----|--|
| Art. | 2 | Oggetto e scopi |
| Art. | 3 | Rapporti con altre associazioni ed enti |
| Art. | 4 | Patrimonio sociale |
| Art. | 5 | Soci sostenitori |
| Art. | 6 | Soci ordinari |
| Art. | 7 | Esercizio sociale |
| Art. | 8 | Quota sociale |
| Art. | 9 | Decadenza |
| Art. | 10 | Organi sociali |
| Art. | | Assemblea: composizione |
| Art. | | Assemblea: adempimenti |
| Art. | _ | Assemblea: Validità adunanze e deliberazioni 5 |
| Art. | 14 | Consiglio di Presidenza: composizione 6 |
| Art. | 15 | Consiglio di Presidenza: elezione 6 |
| Art. | 16 | 0 0 |
| Art. | 17 | Consiglio di Presidenza: compiti |
| Art. | 18 | Presidente: rappresentanza legale e compiti |
| Art. | 19 | 0 1 |
| Art. | 20 | Commissioni |
| Art. | 21 | 8 - 8 |
| Art. | 22 | 0 |
| Art. | 23 | |
| Art. | | Riunioni scientifiche |
| Art. | 25 | Pubblicazioni |
| Art. | 26 | Delegati della Società |
| Art. | 27 | Modifiche statutarie |
| Art. | 28 | Voto per corrispondenza e telematico |
| Art. | 29 | Scioglimento ed estinzione |
| Art. | 30 | Disposizioni generali e regolamentari |

STATUTO

della Società Italiana degli Economisti

Art. 1 Sede

La Società Italiana degli Economisti ha sede in Ancona, presso il Dipartimento di Economia della Università degli Studi di Ancona.

Con deliberazione dell'Assemblea tale sede può essere trasferita altrove.

Art. 2 Oggetto e scopi

La Società degli Economisti, che non ha fini di lucro, si propone:

- a) di favorire fra gli economisti relazioni atte a facilitare e a stimolare la ricerca scientifica in Italia;
- b) di promuovere ricerche, inchieste e pubblicazioni a scopo scientifico;
- c) di preparare e organizzare riunioni e congressi scientifici;
- d) di partecipare con propri rappresentanti alle riunioni scientifiche e ai congressi che si tengono all'estero;
- e) di favorire tutte le iniziative atte a facilitare la ricerca scientifica nelle discipline economiche e la conoscenza dei suoi risultati (ristampa di opere classiche, traduzione di opere straniere, raccolta di materiale bibliografico, istituzione di premi diretti al progresso della scienza economica in Italia, etc.).

Art. 3 Rapporti con altre associazioni ed enti

La Società Italiana degli Economisti può istituire rapporti e/o convenzioni con associazioni nazionali, estere, con associazioni internazionali, e/o con enti di ricerca le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità scientifiche analoghe a quelle della Società.

Art. 4 Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società Italiana degli Economisti è di lire cinquanta milioni.

L'attività della Società è finanziata dai proventi del patrimonio, dalle quote sociali, da elargizioni effettuate da enti o persone fisiche e da eventuali altre entrate.

Art. 5 Soci sostenitori

Sono ammessi, a domanda, come soci sostenitori, gli enti che contribuiscono, anche finanziariamente, al perseguimento dei fini statutari della Società. L'ammissione è disposta dal Consiglio di Presidenza.

Art. 6 Soci ordinari

Sono ammessi, a domanda, come soci ordinari coloro che hanno una posizione di ruolo in Università italiane o straniere nelle discipline economiche.

Sono ammessi a domanda anche coloro che svolgono documentata attività di ricerca nelle discipline economiche. La domanda deve essere corredata da un curriculum dell'interessato. La domanda è soggetta a verifica da

parte del Consiglio di Presidenza, al cui esito positivo l'ammissione è condizionata.

Art. 7 Esercizio sociale

L'anno associativo e l'esercizio della Società decorrono dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 8 Quota sociale

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, che è fissata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Presidenza.

La quota sociale dell'anno associativo in corso, che si conclude al 30 giugno, deve essere pagata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Il mancato rispetto di questo adempimento o il mancato pagamento di quote di anni precedenti comporta la temporanea sospensione dall'esercizio dei diritti associativi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 terzo comma.

I soci che non hanno pagato entro il 30 giugno tutte le quote compresa quella dell'anno associativo in corso non potranno votare in Assemblea.

I soci sostenitori sono tenuti a contribuire con una quota minima che verrà fissata dal Consiglio di Presidenza che determina pure le modalità temporali di erogazione.

Il Consiglio di Presidenza potrà esonerare dal pagamento della quota associativa i soci che si trovino in particolari condizioni di seniorità accademica.

Art. 9 Decadenza

Si può decadere da socio o per dimissioni o per morosità o per grave incompatibilità con gli scopi della Società.

La decadenza per grave incompatibilità con gli scopi della Società deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci ordinari, su proposta del Collegio dei Probiviri operante in base all'art. 22, a maggioranza dei due terzi dei presenti. La votazione deve essere fatta a scrutinio segreto.

Decadono per morosità i soci che non abbiano pagato, alla data del 30 giugno alla quale si chiude il bilancio annuale, la quota sociale dell'anno in corso e quella dell'anno precedente.

I soci decaduti per morosità sono a domanda riammessi dal Consiglio di Presidenza. La data di riammissione nella qualifica di socio sarà stabilita dal Consiglio di Presidenza, tenendo conto dell'eventuale pagamento di quote arretrate.

Art. 10 Organi sociali

Organi della Società sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Presidenza;
- 3) il Presidente;

- 4) il Segretario Generale;
- 5) le Commissioni
- 6) il Collegio dei Revisori.
- 7) il Collegio dei Probiviri
- 8) il Collegio degli ex-Presidenti

L'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Presidenza, può procedere alla elezione di un Presidente onorario la cui durata in carica coincide con il triennio del Consiglio di Presidenza. La carica può essere confermata solo per un secondo triennio.

Art. 11 Assemblea: composizione

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8.

I soci sostenitori hanno diritto di voto limitatamente al bilancio e ad altri argomenti che il Consiglio di Presidenza reputerà di sottoporre alla loro valutazione, ad esclusione comunque di quanto disposto negli articoli 9 e 27.

Art. 12 Assemblea: adempimenti

- a. L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta all'anno e in adunanza straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza, o sia richiesto da almeno un terzo dei soci ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8.
- b. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio ad essa sottoposto con propria relazione dal Consiglio di Presidenza, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.
- c. Delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Presidenza.
- d. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società con lettera, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, spedita almeno quindici giorni prima.
- e. Fungerà da Segretario la persona che verrà nominata dall'Assemblea.

Art. 13 Assemblea: Validità adunanze e deliberazioni

Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti salvo quanto disposto negli articoli 6, 9 e 27.

Oltre quanto previsto nell'articolo 15, su deliberazione del Consiglio di Presidenza, la votazione può essere anche fatta per corrispondenza o per via telematica. I voti per corrispondenza devono pervenire alla Segreteria della Società in tempo utile per comunicare l'esito della votazione all'Assemblea.

Art. 14 Consiglio di Presidenza: composizione

- a) Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale, e da cinque Consiglieri tutti scelti tra i soci ordinari.
- b) Laddove sia stato eletto un Presidente onorario, lo stesso può partecipare al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Art. 15 Consiglio di Presidenza: elezione

- a. I componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti tra i soci ordinari, con votazione per corrispondenza o per via telematica ed a scrutinio segreto, dai Soci ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8, col suffragio della maggioranza assoluta dei votanti per il Presidente e col suffragio della maggioranza relativa dei votanti per i Vice-Presidenti, i Consiglieri e il Segretario Generale.
- b. Qualora nell'elezione del Presidente non si raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti, si passa ad una seconda votazione nella quale per l'elezione basta la maggioranza relativa.
- c. I soci di nuova nomina non sono suscettibili di elettorato passivo prima di quattro anni dalla data della nomina stessa.
- d. I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni. Nessuno - ad eccezione del Segretario Generale - può essere rieletto allo stesso ufficio se non sia trascorso un triennio dalla scadenza.
- e. L'elezione dei membri del Consiglio deve essere indetta almeno quattro mesi prima dalla chiusura dell'ultimo esercizio del triennio.
- f. Il nuovo Consiglio di Presidenza entra in carica dalla chiusura dell'Assemblea dei Soci che conclude il triennio di carica del Consiglio di Presidenza uscente.

Art. 16 Consiglio di Presidenza: vacanze

Qualora per qualsiasi motivo si renda vacante un posto nel Consiglio di Presidenza, il Consiglio indice una nuova elezione per la copertura dei posti vacanti secondo le procedure indicate nell'art. 15. Non si dà luogo a nuova elezione se il Consiglio di Presidenza è nel suo ultimo anno di mandato e se rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza stesso. Nel caso di vacanza della carica di Presidente, subentra pro-tempore il vice Presidente con maggiore anzianità accademica. Nel caso di vacanza della carica di Segretario Generale, il Consiglio di Presidenza designa pro-tempore un suo membro.

Art. 17 Consiglio di Presidenza: compiti

a. Spetta al Consiglio di Presidenza di fissare i criteri per l'attività della Società e di provvedere, con più ampi poteri - salvo quanto in forza di legge o del presente Statuto sia riservato all'assemblea - all'amministrazione della Società per il migliore raggiungimento dei propri scopi.

- b. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, da un Vice-Presidente con lettera o fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza i termini sono a discrezione del Presidente.
- c. Il Consiglio di Presidenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Presidente.

- d. Su proposta del Segretario Generale, delibera sulle spese della Società e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima.
- e. Il Consiglio di Presidenza presenta all'Assemblea dei soci una relazione annuale letta dal Presidente, sulle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi della Società e un bilancio annuale di esercizio che renda conto dei risultati della gestione.
- f. Spetta al Consiglio di Presidenza ogni rimanente funzione non già attribuita ad altri organi della SIE.

Art. 18 Presidente: rappresentanza legale e compiti

Il Presidente coordina l'espletamento di tutte le funzioni della Società. A tal fine:

- a. presiede il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea dei Soci;
- b. vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza
- e ell'Assemblea dei Soci;
- c. coordina l'attività della Società ed assume in via di urgenza, con obbligo di sottoporre a ratifica, tutte quelle decisioni che risultino necessarie per il conseguimento dei fini statutari;
- d. ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio con facoltà di conferire procure;
- e. mantiene i rapporti con il collegio dei Probiviri;
- f. convoca il collegio degli ex-Presidenti del quale fa parte come segretario.

Art. 19 Segretario Generale: compiti

Il Segretario Generale sovrintende all'espletamento di tutte le funzioni di segreteria della Società, d'accordo con il Presidente e in linea con i criteri fissati dal Consiglio di Presidenza.

A tal fine:

- a. coordina l'attività di ordinaria amministrazione della Società, con riferimento ai rapporti sia con i soci, sia con i collaboratori interni ed esterni;
- b. provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di Presidenza;

- c. ha la facoltà di firma per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza nonché per quanto occorre all'ordinaria gestione. Ulteriori poteri di firma, compresa la rappresentanza legale, gli potranno essere delegati dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza;
- d. sovrintende alla gestione finanziaria, al rispetto degli adempimenti legislativi e amministrativo-contabili e alla conservazione dei documenti e dell'archivio della Società; su questi temi informa il Presidente e relaziona al Consiglio di Presidenza che delibera sulle spese della Società e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima;
- e. è responsabile della gestione organizzativa della Riunione Scientifica Annuale:
- f. è Direttore responsabile della rivista della società.

Art. 20 Commissioni

La Società può articolarsi in Commissioni per perseguire con continuità i fini statutari. Delle Commissioni possono far parte tutti i Soci. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Presidenza e i suoi membri restano in carica al massimo per la durata che coincide con il mandato del Consiglio di Presidenza. Si può essere rinominati membri di una Commissione. Ogni Commissione è coordinata da un socio ordinario nominato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 21 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti. Possono essere revisori dei conti anche non soci.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la rinnovazione avrà luogo in occasione dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'amministrazione della Società e sottopone alla assemblea ordinaria la propria relazione sul bilancio.

Art. 22 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque soci ordinari con anzianità associativa di almeno dieci anni. I membri del Collegio dei Probiviri sono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del collegio degli ex-Presidenti, che sottoporrà una rosa di candidati nel cui ambito scegliere.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per il triennio coincidente con quello del Consiglio di Presidenza.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri e sono disciplinate da un regolamento che deve essere approvato dalla Assemblea dei soci su proposta del Collegio dei Probiviri stesso.

Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto da parte dei soci delle finalità della società.

Può inviare a soci raccomandazioni.

Può altresì censurare, con comunicazione privata, il comportamento di soci.

Deve altresì invitare un socio alle dimissioni dalla società laddove ricorrano motivi di grave incompatibilità con gli scopi della Società.

Laddove il socio non si dimetta, il Collegio dei Probiviri deferirà la decisione in merito alla decadenza all'Assemblea ordinaria.

Art. 23 Collegio degli ex Presidenti

Il Collegio degli ex Presidenti, del quale fa parte anche il Presidente uscente, propone ai soci ordinari, secondo l'art. 15 e tenendo anche conto delle eventuali proposte spontaneamente inviate dai soci, i membri del Consiglio di Presidenza eleggibili al momento del rinnovo di tale organo.

Resta salva in ogni caso la facoltà di sostituzione dei nomi proposti dal Collegio degli ex Presidenti con altri nominativi che i soci ordinari possono scegliere in sede di elezione.

Il Collegio degli ex Presidenti propone inoltre ai soci ordinari le candidature per i membri del Collegio dei Probiviri, eletti dall'Assemblea ordinaria.

Art. 24 Riunioni scientifiche

La Società tiene almeno una riunione scientifica annuale.

Le modalità di svolgimento della stessa, nei suoi aspetti scientifici ed organizzativi, sono stabilite dal Consiglio di Presidenza che curerà di ottenere la significativa rappresentatività dei soci.

Art. 25 Pubblicazioni

La Società italiana degli Economisti pubblica, compatibilmente con le condizioni di bilancio, la rivista della società e eventuali altre pubblicazioni.

Può altresì dare il patrocinio a Riviste e pubblicazioni che rispondano ad alti requisiti di qualità scientifica.

Gli organi della rivista sono: il Comitato dei garanti che coincide con il Comitato degli ex-Presidenti della SIE; il Comitato Scientifico che coincide con il Consiglio di Presidenza in carica; il Comitato di direzione composto dal Segretario Generale, che assume la carica di direttore responsabile, e da tre soci nominati per un triennio dal Consiglio di Presidenza, almeno due dei quali al suo interno; il Comitato Editoriale, nominato dal Consiglio di Presidenza che può includere anche non soci SIE.

Art. 26 Delegati della Società

I delegati della Società nelle associazioni nazionali ed internazionali sono designati dal Consiglio di Presidenza.

Art. 27 Modifiche statutarie

- a. Ogni modificazione dello Statuto deve essere proposta dal Consiglio di Presidenza o, a richiesta, da almeno un terzo dei soci ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8.
- b. La proposta di modifica é sottoposta all'Assemblea nella adunanza ordinaria o in una adunanza straordinaria e risulta approvata se vota a favore la maggioranza assoluta dei soci ordinari in regola con le quote associative ai sensi dell'art. 8.
- c. Laddove in Assemblea non sia presente la maggioranza assoluta dei soci ordinari iscritti alla SIE, la proposta é approvata se votano a favore almeno due terzi dei soci ordinari presenti.
- d. La proposta approvata in Assemblea come sub c. viene posta quindi in votazione per corrispondenza o per via telematica tra tutti i soci ordinari e viene respinta se vota contro almeno un terzo dei soci ordinari e se i votanti hanno raggiunto la maggioranza assoluta.
- e. Per deliberare lo scioglimento della Società occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari.

Art. 28 Voto per corrispondenza e telematico

Il voto per corrispondenza deve essere espresso in scheda fornita dalla Società ed idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto.

Le schede dei Soci votanti per corrispondenza devono essere inviate al Segretario Generale a mezzo posta.

Esse devono essere aperte dal Segretario Generale e da due scrutatori da lui nominati in precedenza, sentito il parere del Presidente, e scelti fra i Soci. Le schede devono essere conservate per un triennio, a cura del Segretario Generale.

Il voto telematico deve essere espresso con modalità tali da garantire la regolarità e segretezza del voto.

Art. 29 Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento o di estinzione della Società la devoluzione del patrimonio è a totale ed esclusivo beneficio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

Art. 30 Disposizioni generali e regolamentari

Il Consiglio di Presidenza adotta un regolamento relativo ad ogni aspetto non disciplinato dal presente Statuto. Il regolamento deve essere sottoposto alla Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il Collegio dei Probiviri adotta un proprio regolamento secondo quanto disposto dall'articolo 22.

Si applicano in quanto compatibili e non derogate dal presente Statuto, le norme del Codice Civile relative alle Associazioni contenute nel Capo II, titolo II del Libro I del Codice Civile nonché qualora trattasi di materia non disciplinata dai predetti articoli, in quanto possibile, le norme sulle assemblee e l'esercizio del voto previste dalla normativa sulle ONLUSS.